

DELIBERA N. 28 DEL 20 DICEMBRE 2017

Oggetto: Accordi di collaborazione fra il CO.RE.COM. Calabria e gli enti territoriali per la gestione di un servizio di videoconferenza per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e dell'udienza di discussione in sede di definizione delle controversie. – **Recesso/risoluzione accordo di collaborazione Comuni di: Lamezia Terme e Riace**

ILCOMITATO

VISTI:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com." e successive modifiche ed integrazioni ;
- l'art. 1, comma 13, dell'anzidetta legge 249, che prevede la delegabilità delle funzioni relative alla risoluzione delle controversie ai CO.RE.COM., previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;
- la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di Comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera d);
- l'allegato a) alla deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 173/07/CONS, "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: **REGOLAMENTO**);
- la deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011: "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*", di seguito "**Regolamento indennizzi**";
- la propria deliberazione n. 25 del 27 luglio 2016, da intendersi qui interamente e letteralmente ritrascritta;
- **PRESO ATTO** del verbale n. 32 della data odierna, che fa parte integrale e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che i Comuni di **Lamezia Terme e Riace** in occasione della richiesta di simulazione delle udienze in videoconferenza, in un primo momento non hanno aderito al relativo invito e successivamente, soltanto dopo sollecitazioni via e mail e per telefono effettuate da questi uffici, hanno



tutt'e due manifestato difficoltà tecniche nei collegamenti e/o nella strumentazione; tali, comunque sia, da rendere vana la sperimentazione e quindi l'attività per cui è stato firmato l'Accordo di collaborazione;

PRESO ATTO che, da ultimo, con nota del 16 novembre u. s. predetti comuni sono stati sollecitati a rendere funzionante la postazione per le udienze in videoconferenza, assegnando loro il termine di gg. trenta che è spirato il 16 dicembre u. s. ;

LETTA la comunicazione trasmessa a mezzo PEC a firma dell'Avv. Antonino Mallamaci, acquisita agli atti con prot. n. 51699 del 14 dicembre 2017, con cui lo stesso comunica che tranne il Comune di Badolato, i Comuni di Lamezia Terme e Riace sono rimasti inadempienti;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra precisato, l'inadempimento dei Comuni di Lamezia terme e Riace, così come è emerso dalla sopra richiamata corrispondenza, non può che condurre alla risoluzione dell'accordo di collaborazione stipulato con il Comune di Lamezia Terme il 10 marzo 2017 e con il Comune di Riace il 12 dicembre 2016;

CONSIDERATO che tali impedimenti tecnici, non consentendo l'avvio dell'attività per cui sono stati stipulati gli Accordi di collaborazione, e non consentendo quindi lo svolgimento in remoto del tentativo obbligatorio di conciliazione, vanificano gli effetti dello stesso, precludendo a chi ne avesse interesse ad avvalersi della videoconferenza;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

Articolo 1

**sono risolti gli Accordi di collaborazione stipulati con i Comuni di Lamezia Terme e Riace.
Il Direttore provvederà a comunicare agli Enti interessati, la decisione adottata in data odierna.**

Reggio Calabria, 20 dicembre 2017

Il Direttore della Struttura
dott. Giuseppe ROTTA

Il Segretario

Avv. Frank Mario SANTACROCE

visto: Il Dirigente della struttura

Avv. Rosario CARNEVALE